

LEGGE DI BILANCIO 2025
(L. 207 DEL 30.12.2024)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

DETRAZIONI PER ONERI

ART. 1, C. 10

Vengono introdotti, con riferimento ai soggetti con **reddito complessivo** - da assumersi **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze - **superiore a 75.000 euro** alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni fiscali degli oneri e delle spese per i quali il TUIR, o altre disposizioni normative, consentono una detrazione dall'imposta lorda.

Dal 2025 per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, infatti, la detrazione verrà parametrata sia in relazione al reddito percepito, sia in relazione al numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare.

L'importo base della detrazione è fissato in:

- a) **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
- b) **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

I predetti importi base dovranno poi essere moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- **0,70**, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
- **1**, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.

Ne deriva che, per i soggetti percipienti un **reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro**, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore 100.000 euro** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- **8.000 euro** qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- **6.800 euro** qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- **5.600 euro** qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- **4.000 euro** qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:

- a) **le spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir;
- b) **le somme investite nelle startup innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
- c) **le somme investite nelle PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2ª parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (**detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, **rilevano le rate di spesa** riferite a ciascun anno.

Sono **esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti fino al 31 dicembre 2024:**

a) in dipendenza di **prestiti o mutui** contratti:

- * ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- * ai sensi ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. b) Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- * ai sensi dell'art. 15, c. 1-ter Tuir, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

b) per spese sostenute ai sensi dell'art. 16-bis (**detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**) e detraibili in rate

c) per i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir (**detrazione per premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente alle condizioni stabilite e per premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per immobili ad uso abitativo**), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024.